



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 131

**OGGETTO:** Revoca deliberazione di Giunta Comunale n.130/2013. Incarico all'Avv. Sabino Palmieri per il recupero di somme in virtù della sentenza della Corte di Appello di Bari n.1175/2011 e per proporre opposizione avverso atto di precetto notificato in data 31.05.2013.

### IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 06.06.2013

F.to Dott. Samuele Pontino

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 06.06.2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

### IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000 in data 06.06.2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 20,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura LUPU	Assessore	A
Giovanni Battista PAVONE	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	A
Giovanni QUINTO	Assessore	A

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa Oreste

**L'Assessore al Contenzioso** propone l'adozione del seguente provvedimento, su relazione del Dirigente competente, dott. Samuele Pontino:

- con sentenza n.114/2003, il Tribunale di Trani – Sezione di Canosa di Puglia, pronunciandosi nel giudizio tra Giuseppe Masciulli, titolare della Nuova Serigrafia Masciulli, e il Comune di Canosa di Puglia, ha condannato questo civico Ente al pagamento della complessiva somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed al pagamento, sempre in favore di Giuseppe Masciulli delle spese di lite, ammontanti a complessivi € 6.710,50 di cui € 210,50 per spese, € 1.000,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge;
- con deliberazione di G.C. n.27 del 29.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato all'avv. Sabino Palmieri l'incarico di impugnare la precitata sentenza e di chiedere la sospensione dell'esecutività della stessa, non accolta dalla Corte di Appello;
- a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 20.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, con determinazione dirigenziale – 3° Settore n. 84 del 20.04.2004, è stata liquidata in favore di Masciulli Giuseppe, titolare della Nuova Serigrafia Masciulli, la complessiva somma di € 63.684,02, di cui € 50.000,00 per sorte capitale ed € 13.684,02 per interessi e spese processuali, derivante dalla sentenza n.114/2003;
- con sentenza n.1175/2011, la Corte di Appello di Bari ha accolto l'appello del Comune di Canosa e riformato la sentenza del Tribunale di Trani, sezione di Canosa n.114/2003;
- con nota prot. n.3033 in data 31.01.2012, l'Avv. Sabino Palmieri ha trasmesso copia della sopracitata sentenza n.1175/2011, comunicando che *“avendo il Comune corrisposto al Masciulli la somma di € 50.000,00 oltre le spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, ha diritto a ripetere dal Masciulli quanto versato. Non avendo provveduto la Corte di Appello con la sentenza n.1175/2011, il Comune ha diritto di procedere al recupero delle somme pagate con separata azione”*;
- con sentenza n. 132/2011, il Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia – pronunciandosi nei giudizi promossi da questo Ente contro Masciulli Giuseppe per la risoluzione dei contratti rep.n.490 del 28.02.1996 e rep. n.603 del 12.12.1996 relativi alla gestione dei campi sportivi “S. Sabino” e “S. Marocchino”, nonché al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento contrattuale ed opposizione a decreto ingiuntivo:
  1. ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione dei contratti;
  2. ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ai suddetti contratti, proposta dal Comune;
  3. ha revocato il decreto ingiuntivo n.87/2002, emesso dal Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Canosa di Puglia il 23.12.2002;
  4. ha condannato il Comune di Canosa di Puglia al pagamento, in favore di Masciulli Giuseppe, della somma di € 5.061,27, oltre gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
  5. ha dichiarato compensate le spese di giudizio per metà e condannato il Comune di Canosa di Puglia a rifondere al Masciulli la restante parte, pari ad € 5.700,00, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;
  6. ha condannato il Comune di Canosa di Puglia a rifondere al Masciulli le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo;
  7. ha posto a carico del Comune di Canosa le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio;

- con deliberazione n.101 in data 23.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, la G.C. ha stabilito di impugnare la citata sentenza n.132/2011, affidando il relativo incarico all'Avv. Sabino Palmieri;
- a seguito di proposta transattiva avanzata dall'Avv. Vincenzo Princigalli, legale difensore del Masciulli, con nota pervenuta a questo Comune in data 02.11.2012 e trasmessa, per le valutazioni del caso, al legale difensore del Comune, Avv. Sabino Palmieri, con deliberazione n.130 in data 28.05.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato l'Avv. Sabino Palmieri alla "definizione in via transattiva delle controversie in atto", secondo i termini e le modalità dallo stesso individuate nell'ipotesi di transazione trasmessa a questo Comune con nota pervenuta in data 22.05.2013 ed acquisita al protocollo generale al n.15238, allegata, per farne parte integrante e sostanziale, alla medesima deliberazione n.130/2013;
- in data 31.05.2013 è stato notificato a questo Comune atto di precetto, acquisito al protocollo generale dell'ente al n.16459, pervenuta agli atti dell'ufficio contenzioso in data 06.06.2013, con il quale l'Avv. Vincenzo Princigalli, in qualità di procuratore e difensore del Sig. Masciulli Giuseppe, ha intimato a questo Comune il pagamento della complessiva somma di € 16.580,56 oltre interessi sino al soddisfo, spese di registrazione e successive occorrente, in forza della sentenza n.132/2011, emessa dal G.U. del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia in data 19.10.2011;
- stante l'urgenza di provvedere in merito, è stato contattato dall'ufficio competente, per le vie brevi, l'Avv. Sabino Palmieri, il quale ha rappresentato la necessità di procedere al recupero delle somme di cui questo Ente è creditore nei confronti del Masciulli per effetto della sentenza n.1175/2011, emessa dalla Corte di Appello di Bari e, conseguentemente, di opporsi al precetto notificato dall'Avv. Vincenzo Princigalli per conto del sig. Masciulli Giuseppe, stante la capienza delle somme precettate nell'importo esigibile da questo ente nei confronti del Masciulli, in virtù della citata sentenza n.1175/2011;
- necessita, pertanto, provvedere di conseguenza;

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta che precede;

**Applicate** le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

**Dato atto** che sulla presente proposta hanno espresso:

- parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, il Dirigente del I Settore, quale responsabile della sezione Contenzioso;
- parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, il Dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il Segretario Generale;

**Ad unanimità di voti espressi in forma palese,**

### **DELIBERA**

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono riportati,

- 1) di revocare, in via preliminare, la deliberazione di G.C. n.130 in data 28.05.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizzava l'Avv. Sabino Palmieri, per i motivi nel medesimo provvedimento indicati, alla definizione in via transattiva dei giudizi pendenti nei confronti del Sig. Masciulli Giuseppe ;
- 2) di incaricare, conseguentemente, l'Avv. Sabino Palmieri, difensore di questo Ente nei giudizi in narrativa specificati, di promuovere le azioni necessarie per il recupero, nei confronti del Sig. Masciulli Giuseppe, di tutte le somme da quest'ultimo dovute al Comune di Canosa di Puglia per effetto della sentenza n. 1175/2011 emessa dalla Corte di Appello di Bari, meglio descritta in narrativa;
- 3) di incaricare, altresì, il medesimo legale di proporre opposizione avverso l'atto di precetto notificato a questo Comune in data 31.05.2013 prot. n.16459/2013 ad opera dell'Avv. Vincenzo Princigalli per conto del Sig. Masciulli Giuseppe, stante la capienza delle somme precettate in quelle di cui questo Ente risulta creditore per effetto della succitata sentenza n.1175/2011;
- 4) di dare atto che spetta, ai sensi dell'art. 50 del vigente Statuto, al Dirigente del I Settore, competente per materia, il rilascio della relativa procura alla lite;
- 5) di dare atto che all'assunzione della spesa necessaria per l'esecuzione del presente provvedimento si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, in applicazione dell'art.9, comma 4 del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in L. n.27/2012;

-----

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 20,15 entrano gli Assessori Lupu Laura e Piscitelli Leonardo

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

**Il Sindaco**

F.to

Dott. Ernesto LA SALVIA

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal - 7 GIU. 2013 al 21 GIU. 2013 al n. 9527

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li - 7 GIU. 2013

**SEGRETERIA GENERALE**  
Istruttore Amministrativo  
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

**SEGRETERIA GENERALE**  
Istruttore Amministrativo  
F.to Donato Fasanelli

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

**SEGRETERIA GENERALE**  
Istruttore Amministrativo  
F.to Donato Fasanelli